



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

Parere, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di disegno di legge recante: "Deleghe al Governo per il miglioramento della P.A."
Repertorio atti n. *1100* del 17 gennaio 2019

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella odierna seduta del 17 gennaio 2019:

VISTO l'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 il quale ha disposto che il Presidente del Consiglio dei Ministri può sottoporre a questa Conferenza, anche su richiesta delle autonomie regionali e locali, ogni altro oggetto di preminente interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane;

VISTA la nota n. 0011603 del 27 dicembre 2018, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi ha trasmesso lo schema di disegno di legge recante: "Deleghe al Governo per il miglioramento della P.A.", approvato, in esame preliminare, dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 21 dicembre 2018, ai fini dell'espressione del parere da parte di questa Conferenza;

CONSIDERATO che detto provvedimento è stato trasmesso, con nota n. 0018358 del 27 dicembre 2018, alle Regioni ed agli Enti locali;

CONSIDERATO che, al fine dell'esame di detto provvedimento, è stata convocata una riunione, a livello tecnico, tenutasi il 16 gennaio 2019 nel corso della quale i rappresentanti delle Regioni hanno illustrato alcune proposte di modifica concernenti gli articoli 2, 3, 5 e 8; in particolare, all'articolo 2, comma 2, lettera "f", limitare alle sole amministrazioni statali l'obbligo di iscrizione all'albo nazionale delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici, all'articolo 3, comma 2, inserire una lettera c) del seguente tenore: "c) confermare le previsioni degli articoli 16 e 31 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150"; all'articolo 5, estensione della mobilità per il personale, anche non dirigenziale, tra il settore pubblico verso il settore privato; all'articolo 8, una integrazione relativa ad una clausola di salvaguardia per le Regioni a Statuto ordinario;

CONSIDERATO che i rappresentanti dell'ANCI e dell'UPI, nell'evidenziare la necessità di prevedere clausole di salvaguardia dell'autonomia organizzativa per gli Enti locali, hanno illustrato talune proposte emendative. In particolare, all'articolo 2, comma 2, lettera "b": non estendere l'obbligo del concorso unico agli enti territoriali; all'articolo 3, salvaguardare l'autonomia degli Enti territoriali nella scelta dei percorsi incentivanti, sopprimendo la previsione di sanzioni come l'inibizione dell'esercizio delle facoltà assunzionali nelle ipotesi di mancata ovvero non adeguata gestione del ciclo della performance; all'articolo 4, previsione di disposizioni volte alla riforma anche della dirigenza negli Enti locali con l'istituzione di un ruolo unico dei dirigenti locali gestito da un Comitato paritetico composto dal Dipartimento della funzione pubblica, dal Ministero dell'interno, dall'ANCI e dall'UPI; all'articolo 5, valutazione sulla opportunità della previsione di soppressione del rilascio del nulla osta dell'amministrazione di appartenenza nelle procedure di mobilità; all'articolo 6, previsione di disposizioni volte al superamento dei limiti delle norme sui tetti di spesa alla contrattazione decentrata previsti dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017 (concernente il trattamento accessorio e sperimentazione);

AP





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

CONSIDERATO che i rappresentanti del Ministro per la pubblica amministrazione hanno preso atto delle proposte presentate ritenendole in larga parte meritevoli di accoglimento, riservandosi, invece, un esame più approfondito, anche dal punto di vista politico, per quanto concerne la richiesta relativa alla esclusione delle Regioni e degli Enti locali dal concorso unico per l'accesso alla dirigenza, alla soppressione della inibizione dell'esercizio delle facoltà assunzionali nelle ipotesi di mancata ovvero non adeguata gestione del ciclo della performance da parte delle Pubbliche amministrazione ed alla previsione della istituzione di uno specifico ruolo unico dei dirigenti degli Enti locali;

CONSIDERATO che, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza:

- le Regioni hanno espresso parere favorevole condizionato all'accoglimento delle proposte emendative contenute in un documento che è stato consegnato (All.A), richiamando l'attenzione sulla necessità di una attenta riflessione per quanto riguarda la previsione del concorso unico per gli Enti locali;
- l'ANCI ha consegnato un documento (All.B) in cui esprime parere favorevole salvo l'accoglimento delle proposte emendative ivi contenute, evidenziando in particolare la necessità che sia tutelata l'autonomia organizzativa degli Enti locali e che si renda facoltativo per i Comuni il ricorso al concorso unico per l'accesso alla dirigenza;
- l'UPI ha espresso un parere favorevole salvo l'accoglimento delle proposte emendative contenute nel documento già presentato in sede tecnica (All.C), ribadendo l'esigenza di salvaguardare l'autonomia organizzativa degli Enti locali e auspicando che si possa introdurre una riforma della dirigenza apicale con l'istituzione del ruolo unico dei dirigenti locali;

CONSIDERATO che l'ANCI e l'UPI hanno precisato che, ove non accolte le proposte presentate, il parere è negativo;

CONSIDERATO che il Governo ha preso atto del parere negativo dell'ANCI e dell'UPI;

ESPRIME PARERE

ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 sullo schema di disegno di legge recante: "Deleghe al Governo per il miglioramento della P.A", trasmesso con nota n. 0011603 del 27 dicembre 2018, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nei termini di cui in premessa e degli allegati documenti che costituiscono parte integrante del presente atto.

Il Segretario
Cons. Eugenio Galozzi

Il Presidente
Sen. Erika Stefani

40.



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

19/3/CU01/C1

17/01/2019
C. Scell

ΔΔ Δ



POSIZIONE SULLO SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE RECANTE: "DELEGHE AL GOVERNO PER IL MIGLIORAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE"

Parere, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281

Punto 1) O.d.g. Conferenza Unificata

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime parere favorevole sullo schema di disegno di legge in oggetto, condizionato all'accoglimento delle seguenti richieste emendative:

- all'articolo 2, comma 2, lettera f) eliminare la parola "tutte" e dopo le parole "le procedure concorsuali" aggiungere le parole "previste dall'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 maggio 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125";
- all'articolo 3 comma 2 aggiungere la lettera "c) confermare le previsioni degli articoli 16 e 31 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150";
- all'articolo 5, comma 1 dopo le parole "tra le varie amministrazioni" aggiungere "ovvero tra pubblico e privato". Al comma 2 aggiungere la lettera "f) estendere l'applicazione di quanto disposto dall'articolo 23 bis del decreto legislativo 165 del 2001 a tutto il personale della pubblica amministrazione compreso il personale del comparto, con la previsione del rinnovo dell'aspettativa prevista dal comma 4";
- all'articolo 8 aggiungere il comma "2 le disposizioni della presente legge costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Le Regioni a statuto ordinario si attengono ad esse tenendo conto delle peculiarità dei rispettivi ordinamenti. Per l'attuazione delle norme contenute nell'articolo 3, si procede tramite accordo da sottoscrivere ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 281 del 1997 in sede di Conferenza Unificata".

Roma, 17 gennaio 2019

Mezzag
Ostefli

ALL. B



Schema di disegno di legge recante "Deleghe al Governo per il miglioramento della Pubblica Amministrazione"

Osservazioni

Premessa

Lo schema di legge delega interviene su alcuni rilevanti ambiti:

1. Accesso all'impiego pubblico;
2. Valutazione del personale;
3. Disciplina della dirigenza;
4. Mobilità del personale e disciplina degli incarichi;
5. Ridefinizione dei rapporti tra contratto collettivo e legge.

L'ANCI condivide l'esigenza di un riordino della pubblica amministrazione per il suo efficientamento, e intende formulare alcune proposte migliorative sul testo dello schema di legge delega finalizzate a valorizzare alcune specificità del comparto degli Enti locali e a risolvere alcune problematiche.

In particolare si ritiene necessario introdurre uno specifico punto di delega in materia di riordino della dirigenza, che introduca la figura del dirigente apicale e il ruolo della dirigenza locale.

Inoltre, in materia di accesso all'impiego, sia per la dirigenza che per il personale di comparto, si ritiene necessario correggere il disegno di legge delega per rendere facoltativa l'adesione al concorso unico centralizzato in nome della riconosciuta autonomia organizzativa degli enti locali, tutelata dall'articolo 117 comma 6 della Costituzione che attribuisce "potestà regolamentare a Comuni, Province e Città Metropolitane in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle loro funzioni, tra cui appunto la selezione ed il reclutamento del personale". Su questo punto numerose sono le sentenze della Corte Costituzionale (ex multis sent. n. 417/2005; n. 449/2005; n. 88/2006; n. 169/2007; n. 218/2015; n. 272/2015).

Proposte di emendamenti ANCI

Articolo 2 - Accesso al pubblico impiego

Art. 2, comma 2,:

- eliminare la lett. b);
- adeguare conseguentemente la lett. c), prevedendone l'applicazione a tutti gli Enti territoriali, inclusi Comuni, Unioni di Comuni e Città metropolitane.
- alla lett. f), dopo le parole "per tutte le procedure concorsuali" le seguenti: "di cui all'art. 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, alla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e dall'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165".

Articolo 3 – Merito e premialità

Art. 3, comma 2, lett. a), dopo la parola "ridefinire" aggiungere le seguenti: "fermo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150"

Art. 3, comma 2, lett. a), n. 6), eliminare le parole "dell'inibizione dell'esercizio delle facoltà assunzionali".

Articolo 4 - Riordino della disciplina della dirigenza

Art. 4, comma 2, lett. b), n. 1), dopo le parole "presso ciascuna amministrazione" aggiungere la parola "statale".

Art. 4, comma 2, aggiungere il seguente principio di delega:

"f) al fine di garantire una semplificazione, razionalizzazione e riduzione dei costi delle strutture amministrative, istituzione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, del ruolo dei dirigenti degli enti locali; previsione della figura del dirigente apicale degli Enti locali; attribuzione della gestione del ruolo unico ad un comitato paritetico composto dal Dipartimento della Funzione pubblica, dall'ANCI e dall'UPI".

Articolo 4 comma 2 lettera c) n. 5), inserire le seguenti parole: "ferme le previsioni ordinamentali di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, precisando che la durata degli incarichi ivi disciplinati non può in ogni caso superare la durata del mandato del sindaco;"

In subordine eliminare le parole da "laddove" ad "amministrazione".

Articolo 5 – mobilità del personale ed incarichi conferibili

Art. 5, comma 2, aggiungere la seguente lettera:

"f) con riferimento alla mobilità della dirigenza: semplificazione e ampliamento delle ipotesi di mobilità tra le amministrazioni pubbliche e con il settore privato, anche attraverso l'ampliamento del periodo di aspettativa fruibile dai dirigenti pubblici per incarichi dirigenziali nel settore privato.

Articolo 6 – Contrattazione collettiva nel pubblico impiego

Art. 6, comma 2, aggiungere la seguente lettera:

"f) prevedere che gli oneri per i rinnovi contrattuali del comparto delle funzioni locali siano coperti con corrispondente trasferimento permanente di risorse da parte dell'amministrazione statale".

Articolo 8 – Norme di salvaguardia

Aggiungere il seguente comma: "2. Le disposizioni della presente legge costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Le Regioni a statuto ordinario e gli Enti locali si attengono ad esse tenendo conto delle peculiarità dei rispettivi ordinamenti. Per l'attuazione delle norme contenute nell'articolo 3, si procede tramite accordo da sottoscrivere ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 281 del 1997 in sede di conferenza unificata".

A handwritten signature in black ink is located in the bottom right corner of the page. Below the signature is a circular stamp, which appears to be a seal or official mark, though its details are not clearly legible.



Nota

DDL "Deleghe al Governo per il miglioramento della pubblica amministrazione"

Riunione tecnica

Conferenza unificata 16 gennaio 2019

Il DDL di deleghe al Governo per il miglioramento della pubblica amministrazione è nato da un'iniziativa autonoma del Governo, senza che fossero preventivamente coinvolti gli enti territoriali.

All'articolo 1, in ogni caso, prevede espressamente l'intesa in Conferenza unificata sui decreti legislativi attuativi. Ma il percorso di elaborazione dei decreti attuativi deve prevedere un confronto preventivo tra il Governo e le Autonomie locali.

Prima di entrare nel merito del DDL occorre chiarire bene quali siano gli ambiti applicativi delle diverse deleghe e precisare i principi e i criteri direttivi da perseguire.

I contenuti delle deleghe previste nel DDL hanno un impatto rilevante sull'organizzazione delle autonomie territoriali. Occorre pertanto prevedere espressamente una clausola di salvaguardia che rimetta all'autonomia delle Regioni e degli enti locali l'attuazione dei principi previsti nel DDL attraverso l'adeguamento dei loro ordinamenti.

Si sottolineano i seguenti punti critici per modifiche espresse o chiarimenti.

- A.** La delega dell'articolo 2 in materia di accesso al pubblico impiego prevede, al comma 2, lettera b) l'estensione agli enti locali l'obbligo di reclutare i dirigenti e le figure professionali omogenee attraverso il sistema del concorso unico RIPAM, di cui all'articolo 35, comma 5, del D. Lgs 165/01.
- Questa previsione rischia di ingessare le procedure di accesso per il sistema delle autonomie locali. Si propone di prevedere in alternativa che i concorsi unici tra enti locali si effettuino a livello provinciale o metropolitano, previa una verifica dei fabbisogni degli enti locali del territorio, attraverso un percorso incentivante.
 - Tale previsione dovrebbe coordinarsi anche con l'articolazione dell'Albo dei commissari a livello regionale per consentire alle Province e alle CM di poter attingere all'Albo senza aumentare i costi delle commissioni di concorso.
- B.** La delega all'articolo 3 per favorire merito e premialità prevede un riordino degli organismi indipendenti di valutazione, nell'ambito della previsione di un sistema nazionale di valutazione delle performance.
- Occorre salvaguardare l'autonomia organizzativa degli enti territoriali nella definizione dei loro sistemi di valutazione.
 - Occorre eliminare la sanzione "dell'inibizione dell'esercizio delle facoltà assunzionali" al punto 6) e privilegiare un sistema sanzionatorio che intervenga sugli incarichi e sul trattamento accessorio.

- Sarebbe opportuno prevedere al punto 9) che i piccoli comuni (almeno quelli con popolazione inferiore ai 5000 abitanti) si avvalgano degli OIV costituiti presso le Province e le Città metropolitane, secondo le indicazioni delle assemblee dei sindaci e delle Conferenze metropolitane.
- C. Per la delega all'articolo 4 per il riordino della disciplina della dirigenza occorre chiarire se riguarda, oltre che lo Stato, anche le istituzioni territoriali. In questo caso, occorre chiarire bene quali sono i punti di interesse per tutte le pubbliche amministrazioni.
- D. Occorre chiarire se i punti di delega sulla dirigenza locale riguardino anche i segretari comunali e provinciali. Sarebbe auspicabile prevedere dei principi e criteri direttivi per introdurre una riforma della dirigenza apicale negli enti locali (Comuni, Province e Città metropolitane) con un ruolo unico dei dirigenti locali gestito da un Comitato paritetico composto da Dipartimento Funzione Pubblica, Ministero dell'Interno, ANCI e UPI.
- E. Nella delega all'articolo 5 in materia di mobilità occorre eliminare il principio dell'esclusione del nulla osta, poiché altrimenti si metterebbero in difficoltà le pubbliche amministrazioni.
- F. La delega all'articolo 6 in materia di contrattazione può rappresentare l'occasione per superare le contraddizioni e i limiti delle norme sui tetti alla contrattazione decentrata di cui all'articolo 23, comma 2, del D Lgs. 75/17, che sono stati rilevati nell'avvio della nuova stagione contrattuale sul pubblico impiego.